



Città di Camerino

Provincia di Macerata

Servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ricostruzione privata

Prot. n. **N° 11556**
Rif. prot. n. 3590 del 09/02/2018

Camerino, **17 MAG. 2018**

Al sig. Stronati Gian Paolo
Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3
62032 – Camerino (MC)

Alla sig.ra Rastelletti Maria
Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3
62032 – Camerino (MC)

Oggetto: **Ingiunzione irrogazione delle sanzioni pecuniarie per opere abusive di cui all'art. Art. 34, c. 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.**, eseguite presso l'edificio sito presso l'edificio sito in Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3, foglio 72 part. 182, sub 2, di proprietà dei sig. Stronati Gian Paolo e della sig.ra Rastelletti Maria.

Il responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ricostruzione

VISTO il permesso di costruire in sanatoria (Accertamento di conformità - art. 36 e segg. D.P.R. 380/2001) rilasciato con nota prot. n. 11514 del 17/05/2018, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. al sig. Stronati Gian Paolo, nato a Camerino (MC) il 14/05/1933 ed ivi residente in Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3, C.F.: STRGPL33E14B474K, in qualità di comproprietario, per la realizzazione di opere in parziale difformità dalla concessione edilizia prot. n. 7028 del 10/05/1980 presso l'edificio sito in Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3, foglio 72 part. 182, sub 2, consistenti in: diversa distribuzione interna delle tramezzature, modifica ad alcune aperture esterne; nuova realizzazione di aperture esterne, realizzazione di un balcone e di due tettoie;

CONSIDERATO che il suddetto permesso di costruire in sanatoria ha riguardato solo l'accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 e segg. D.P.R. 380/2001 delle suddette difformità;

VERIFICATO che per l'edificio in questione sussiste un ulteriore difformità dalla concessione edilizia prot. n. 7028 del 10/05/1980 relativa alla realizzazione di maggiore cubatura dovuta all'innalzamento della copertura dell'edificio;

APPURATO che tale difformità costituisce "variazione non essenziale" ai sensi dell'art.8 della L.R. 20 aprile 2015, n. 17, e del l'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. in quanto:

1. la percentuale di aumento della cubatura corrisponde al 5,99% del volume complessivo assentito (mc 73,68) con dalla concessione edilizia prot. n. 7028 del 10/05/1980, ed è pertanto inferiore alla percentuale del 6%, limite stabilito dalla lettera b) dell'art.8 della L.R. 20 aprile 2015, n. 17 per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e oltre il quale la variazione è essenziale;

CONSIDERATO che in merito a tale parziale difformità i proprietari hanno richiesto con nota prot. n. 3590 del 09/02/2018, l'applicazione dell'art. 34 del DPR n. 380/2001;

ATTESO e condividendo che, come riportato nella perizia tecnica giurata n. 1106/18 del 03/05/2018 (Giudice di Pace di Camerino) redatta dall'ing. Antonio Bettacchi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A/326, la demolizione della parte realizzata in difformità dalla concessione edilizia prot. n. 7028 del 10/05/1980, riferita alla maggiore cubatura dell'edificio, comporterebbe un insuperabile pregiudizio alla stabilità delle parti dell'edificio eseguite in conformità agli atti concessori rilasciati (concessione edilizia prot. n. 7028 del 10/05/1980;

pag. 1 di 3



Camerino

Marchio di qualità
Turistico Ambientale del
Touring Club Italiano



Città di Camerino

Provincia di Macerata

ATTESO che, per quanto sopra espresso, in luogo della demolizione può essere applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell'art. 34 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente cita: *"Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale."*

VISTO l'importo della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell'art. 34 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., calcolato dall'ufficio edilizia pari ad euro 7.748,34;

DATO ATTO che i responsabili dell'abuso edilizio risultano essere:

- Stronati Gian Paolo, nato a Camerino (MC) il 14/05/1933 ed ivi residente in Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3, C.F.: STRGPL33E14B474K, in qualità di comproprietario;
- Rastelletti Maria, nata a Pievebovigliana (MC) il 31/05/1937 e residente ad Camerino (MC) in Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3, C.F.: RSTMRA37E71G637B, in qualità di comproprietaria;

VISTO l'art. 34, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

per le motivazioni sopra esposte

ingiunge

nei confronti di ed in solido fra loro:

- Stronati Gian Paolo, nato a Camerino (MC) il 14/05/1933 ed ivi residente in Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3, C.F.: STRGPL33E14B474K, in qualità di comproprietario;
- Rastelletti Maria, nata a Pievebovigliana (MC) il 31/05/1937 e residente ad Camerino (MC) in Loc. Sant'Erasmo – via Toti 3, C.F.: RSTMRA37E71G637B, in qualità di comproprietaria;

di provvedere al pagamento, a favore del Comune, mediante versamento o tramite bonifico bancario presso UBI BANCA s.p.a. – AGENZIA DI CAMERINO intestato a COMUNE DI CAMERINO - SERVIZIO TESORERIA - codice IBAN: IT 67 B 03111 68830 000000002094 entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento:

1. della sanzione pecuniaria sopra indicata di cui al comma 2 dell'art. 34 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., pari ad euro 7.748,34;

avverte

ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla riscossione, in forma coatta, della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia;

comunica

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 21 della legge 1034 del 1971 previa notifica a questa amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data;

avvisa

che il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell'art. 34 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. non darà luogo ad ulteriori provvedimenti amministrativi;

pag. 2 di 3





Città di Camerino
Provincia di Macerata

dispone

1. che la presente ingiunzione venga notificata a:

- Stronati Gian Paolo, nato a Camerino (MC) il 14/05/1933 ed ivi residente in Loc. Sant'Erasmus – via Toti 3, C.F.: STRGPL33E14B474K, in qualità di comproprietario;
- Rastelletti Maria, nata a Pievebovigliana (MC) il 31/05/1937 e residente ad Camerino (MC) in Loc. Sant'Erasmus – via Toti 3, C.F.: RSTMRA37E71G637B, in qualità di comproprietaria;

2. l'invio in copia della presente ingiunzione, una volta notificata, per conoscenza a:

- Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Macerata, Via Pesaro 6, 62100 Macerata (MC)
PEC: affaripenali.procura.macerata@giustiziacert.it
- Alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del territorio di Macerata, via Alfieri 2 – 62100 Macerata (MC)
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
- Al Comando di Polizia Municipale – SE DE

Il responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

